




Agenzia per la Coesione Territoriale



Regolamento relativo all'acquisizione di beni e
servizi di importo inferiore
alle soglie comunitarie

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)	4
Art. 2 (Finalità)	5
Art. 3 (Ambito di applicazione e procedure)	7
Art. 4 (Attività prodromiche all’acquisizione di, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria)	7
Art. 5 (Rilevazione dei fabbisogni e programmazione degli acquisti)	9
Art. 6 (Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori e Direttore dell’Esecuzione del contratto)	9

PARTE II – PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE E DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

TITOLO I – AFFIDAMENTO A TERZI	10
Sezione I – Disposizioni comuni	10
Art. 7 (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione)	10
Art. 8 (Individuazione degli Operatori Economici da invitare)	11
Art. 9 (Divieto di frazionamento e durata dei contratti)	13
Art. 10 (Congruità dei prezzi)	13
Art. 11 (Autorità Nazionale Anticorruzione)	13
Art. 12 (Soggetti ammessi alle procedure e requisiti di partecipazione)	14
Art. 13 (Pubblicità, comunicazioni e archiviazioni delle informazioni e dei dati)	14
Sezione II – Affidamento diretto	15
Art. 14 (Affidamento diretto)	15
Sezione III – Procedura negoziata	16
Art. 15 (Procedura negoziata)	16
Art. 16 (Garanzia provvisoria)	17
Art. 17 (Criteri di aggiudicazione degli operatori economici)	18
Art. 18 (Commissione giudicatrice)	18
Art. 19 (Verbali)	19
Art. 20 (Esame delle Offerte e aggiudicazione)	19
TITOLO II – STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	21

Art. 21 (Stipulazione e contenuti del contratto).....	21
Art. 22 (Cessione dei crediti derivanti dal contratto, divieto di cessione del contratto e subappalto)	21
Art. 23 (Garanzia definitiva e altre garanzie previste da specifiche norme di legge)	22
Art. 24 (Coperture assicurative)	22
Art. 25 (Modifica del contratto durante il periodo di efficacia).....	22
Art. 26 (Sospensioni dell'esecuzione).....	22
Art. 27 (Verifiche sulle prestazioni)	22
Art. 28 (Documento Unico Di Regolarità Contributiva)	23
Art. 29 (Termini di pagamento).....	23
Art. 30 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)	23
Art. 31 (Disposizioni in materia di privacy e di segreti commerciali ed industriali degli offerenti, e riservatezza dei dati di soggetti terzi in possesso dell'Agenzia)	23
PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI	25
Art. 32 (Rinvio normativo).....	25
Art. 33 (Modifiche al Regolamento)	25
Art. 34 (Entrata in vigore)	25

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Definizioni)

1. Nel presente Regolamento i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:

- «**Codice**»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*»;
- «**Stazione Appaltante**» o «**Agenzia**»: l’Agenzia per la Coesione Territoriale, quale ente che adotta il presente Regolamento con la finalità di disciplinare i propri acquisti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- «**Affidatario**» o «**Appaltatore**»: il soggetto cui è affidato un contratto da parte della Stazione Appaltante, secondo le previsioni di cui al presente regolamento;
- «**Direttore dell’Esecuzione**»: l’esponente dell’Agenzia del quale il responsabile unico del procedimento si avvale in sede di direzione dell’esecuzione del contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dall’Agenzia, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell’Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell’Esecuzione controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al responsabile unico del procedimento;
- «**Lettera di Invito**»: il documento, elaborato dalla Stazione Appaltante e trasmesso agli operatori economici invitati a presentare offerta, che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento e regolamenta lo svolgimento della procedura;
- «**MePA**»: il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ossia il mercato elettronico istituito da Consip S.p.A. ai sensi dell’art.11 del D.P.R. 101/02, nell’ambito del quale i fornitori che hanno ottenuto l’abilitazione possono offrire i propri beni e servizi direttamente *on-line* e le pubbliche amministrazioni registrate possono consultare il catalogo delle offerte ed emettere direttamente ordini d’acquisto o richieste d’offerta;
- «**Operatore Economico**»: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità

giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

- «**Profilo del Committente**»: il sito informatico dell’Agenzia;
- «**Regolamento**»: il presente Regolamento, quale strumento della Stazione Appaltante volto all’acquisizione in economia di beni e servizi;
- «**Responsabile del Procedimento**» o «**Responsabile Unico del Procedimento**» o «**R.U.P.**»: l’esponente della Stazione Appaltante che cura la vigilanza sulle fasi in cui si articola ogni singola acquisizione, ai sensi delle previsioni di legge;
- «**Filiera delle imprese**»: i subappalti come definiti dall’art. 105, comma 2°, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione anche non esclusiva del contratto.

Art. 2

(Finalità)

1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle finalità istituzionali dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e in conformità alle disposizioni comunitarie, normative e regolamentari vigenti, disciplina le modalità di affidamento di servizi e forniture in economia, di importo inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento delle indagini di mercato. Agli esponenti dell’Agenzia che provvedono all’acquisizione di servizi e forniture è fatto obbligo di osservare le disposizioni qui contenute.
2. Il presente Regolamento è compatibile con quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 4 del 2016, previste dal comma 7 dell’art. 36 del Codice.
3. Il presente Regolamento, in particolare, disciplina:
 - la fase organizzativa e programmatica dell’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie;
 - le procedure da osservare per l’affidamento dei contratti;
 - la fase di aggiudicazione e di stipula del contratto;
 - la fase esecutiva delle prestazioni contrattualizzate.
4. L’attività contrattuale dell’Agenzia garantisce la qualità delle prestazioni acquisite e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia, tempestività, correttezza e responsabilità. Gli affidamenti devono, altresì, rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,

trasparenza e proporzionalità, nonché quello di pubblicità e di rotazione, conformemente alle disposizioni del Trattato UE e delle previsioni normative applicabili (Direttive e Codice).

5. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in tema di contratti pubblici saranno espletate nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 nelle parti non ancora abrogate ai sensi dell'art. 217, lett. u) del D.Lgs. 50/2016, del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e relative norme, linee guida e prassi di attuazione ed esecuzione, nonché delle altre disposizioni rilevanti in tema di attività negoziale delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa ogni successiva modifica e integrazione delle norme richiamate.
6. Fatte salve le diverse previsioni della normativa speciale, l'esecuzione dei contratti sarà regolata dalle disposizioni del codice civile e dalle altre norme applicabili.
7. Le procedure di acquisto terranno conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
8. La conduzione e celebrazione delle procedure di acquisto, e tutte le attività amministrative correlate agli acquisti, potranno avere luogo anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, quali aste elettroniche, gare telematiche, sistemi dinamici di acquisizione e mercato elettronico, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale, con modalità tali da garantire agli operatori economici la piena accessibilità agli strumenti elettronici eventualmente messi a disposizione dall'Agenzia. In particolare l'Agenzia utilizza gli strumenti elettronici messi a disposizione da Consip S.p.A. in conformità agli strumenti previsti dalla normativa vigente. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
9. Il presente Regolamento tiene conto delle Linee guida relative alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" redatte da A.N.A.C. che hanno espressamente indicato "l'opportunità che le stazioni appaltanti si dotino preliminarmente di un regolamento in cui siano disciplinate le modalità di conduzione delle indagini di mercato e precisato che le stazioni appaltanti possono invitare il numero di operatori che ritengono più confacente alle proprie esigenze – indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente -, purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice" e precisato, inoltre, che "la consultazione preliminare di mercato, oltre a essere facoltativa, a differenza dell'indagine di mercato per il sottosoglia, è finalizzata a individuare le migliori modalità di soddisfacimento dei fabbisogni delle stazioni appaltanti, indipendentemente dagli importi posti a base di gara, e non dei soggetti che li possano garantire".

10. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.

Art. 3

(Ambito di applicazione e procedure)

1. Il presente Regolamento si applica agli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice.
2. L'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ha luogo nel rispetto degli atti di programmazione dell'Agenzia, in conformità ai fabbisogni quantitativi e qualitativi in essi manifestati, attraverso l'espletamento delle seguenti procedure:
 - a) affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, in caso di affidamenti di importo inferiore a € 40.000;
 - b) procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici che saranno predisposti mediante avviso pubblico per la costituzione di un albo di imprese per l'affidamento di servizi e forniture sotto soglia in conformità al presente Regolamento, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, nel caso di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
3. L'Agenzia ha comunque la facoltà di ricorrere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Codice, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.
4. Nella parte II del presente Regolamento saranno trattate esclusivamente le seguenti procedure:
 - affidamento diretto;
 - procedura negoziata.

Art. 4

(Attività prodromiche all'acquisizione di, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria)

1. L'avvio di ciascuna delle due procedure di cui al precedente art. 3, è, di regola, preceduto dalle seguenti attività:

- a) rilevazione dei fabbisogni presso le strutture dell’Agenzia a beneficio delle quali interviene l’affidamento;
 - b) analisi dei fabbisogni, analisi costi-benefici, studio di fattibilità dell’intervento e ricerche di mercato, al fine di delineare le caratteristiche qualitative ed economiche delle prestazioni necessarie a soddisfare i fabbisogni individuati, e fissare le specifiche tecniche dell’affidamento, i prezzi congrui da porsi a base di procedura e gli eventuali criteri di valutazione delle predette specifiche e dei prezzi;
 - c) valutazione della congruità dei prezzi sulla base delle previsioni di legge e degli indicatori di carattere pubblico comunque disponibili, ivi compresi quelli emergenti dal mercato elettronico di altre stazioni appaltanti;
 - d) redazione di una relazione illustrativa a cura del soggetto che propone l’avvio della procedura di acquisto. La relazione valorizza il fabbisogno stimato in termini quantitativi ed economici, sulla scorta dei risultati delle rilevazioni, delle analisi, degli studi e delle ricerche di cui alla precedente lettera, e illustra gli strumenti tecnico-giuridici necessari per il suo soddisfacimento e i profili di congruità dei prezzi. Ove necessario per ottemperare a specifiche disposizioni di legge o ritenuto opportuno in ragione della complessità del contratto, la relazione reca un quadro economico dell’intervento, nell’ambito del quale i prezzi da porsi a base di procedura siano analiticamente scomposti in base alle singole voci di costo.
 - e) adozione di una determina di indizione, nella quale siano individuate le motivazioni che hanno condotto all’affidamento e alla scelta della tipologia di procedura, nonché gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e il valore complessivo posto a base della procedura, comprensivo degli oneri fiscali e del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione gravante sulla Agenzia, ove applicabile. Con la determina di indizione sono, altresì, approvati gli eventuali atti della procedura da avviarsi ed è nominato il Responsabile del Procedimento.
In caso di affidamento diretto, ove ne ricorrono i presupposti di legge, la determina indica le ragioni del ricorso a tale tipologia di procedura.
2. I documenti dell’affidamento si conformano, in ordine a tipologia e contenuto, a quanto previsto dalla legge per la procedura che si intende indire.
 3. Nell’elaborazione delle specifiche tecniche relative all’eventuale affidamento, si tiene conto delle caratteristiche delle prestazioni da richiedere e delle funzioni che sono strumentalmente intese a soddisfare, in coerenza con la normativa vigente e con gli *standard* ivi previsti.

Art. 5

(Rilevazione dei fabbisogni e programmazione degli acquisti)

1. Le attività di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si svolgono in ottemperanza alla programmazione di carattere preventivo adottata dall’Agenzia conformemente alle previsioni normative vigenti, e, in particolare, agli artt. 21 e 23 del Codice e alle linee strategiche di carattere generale e operative, nonché agli obiettivi definiti dall’autorità politica di riferimento.
2. Tale programmazione avviene nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa, in conformità alle disposizioni del Codice, e sulla base del fabbisogno definito dall’Agenzia, tenendo conto dell’ordinamento della stessa, dei documenti di pianificazione e *budget* interni, nonché della normativa di settore.
3. In particolare, la rilevazione dei fabbisogni costituisce attività propedeutica alla programmazione.
4. La rilevazione dei fabbisogni viene condotta dall’Agenzia secondo criteri di economicità e razionalizzazione dell’andamento della spesa e di preventivazione e distribuzione delle risorse in relazione alle esigenze e agli obiettivi istituzionalmente perseguiti.
5. Le attività di rilevazione dei fabbisogni e di programmazione degli acquisti vengono condotte dall’Agenzia autonomamente.

Art. 6

(Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori e Direttore dell’Esecuzione del contratto)

1. Per le procedure di affidamento dei contratti relativi a servizi e forniture, il Responsabile Unico del Procedimento è nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture.
2. Il R.U.P. è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il R.U.P. è nominato tra gli altri dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate.
3. Nel caso in cui l’organico dell’Agenzia presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del R.U.P., secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività del R.U.P. possono essere affidati, con le procedure previste dal Codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza

assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'art. 24, comma 4, del medesimo Codice, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza.

4. L'ufficio di Responsabile Unico del Procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
5. Al R.U.P. competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
6. In caso di richieste di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, il R.U.P. è anche responsabile del relativo procedimento di accesso agli atti di procedura.
7. La nomina del Responsabile Unico del Procedimento è resa nota nell'ambito delle Lettere di Invito eventualmente trasmesse agli operatori.
8. In caso di affidamento di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto è diretta dal R.U.P., che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
9. Ai fini delle attività di cui al comma 8, il R.U.P. si avvale del Direttore dell'Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.
10. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Agenzia, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento
11. Al fine della regolare esecuzione del contratto, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
12. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del contratto, sono svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.

PARTE II – PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE E DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

TITOLO I – AFFIDAMENTO A TERZI

Sezione I – Disposizioni comuni

Art. 7

(Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione)

1. Prima di procedere all'indizione delle procedure negoziate di importo inferiore alle soglie comunitarie e di affidamento diretto, aventi ad oggetto servizi e forniture, l'Agenzia può provvedere a verificare la presenza

delle prestazioni che intende acquisire sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), istituito da Consip S.p.A. mediante procedura che attua la scelta del contraente interamente per via elettronica.

2. Qualora abbia optato di procedere sul mercato elettronico e le prestazioni siano presenti sul MePA, l’Agenzia provvede all’approvvigionamento, nel rispetto della normativa vigente di riferimento e dei principi di trasparenza, semplificazione delle procedure, parità di trattamento e non discriminazione, mediante:
 - a) richiesta di offerta (R.D.O.) rivolta ad almeno cinque operatori economici. Si tratta di una modalità di acquisto che consente all’Agenzia di negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti e servizi pubblicati sui cataloghi *online*. In questi casi il sistema informatico di negoziazione del mercato elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria degli offerenti sulla base dei criteri scelti dall’Agenzia tra le opzioni proposte dal sistema stesso, consentendo la selezione dell’offerta più conveniente e l’emissione dell’ordine di acquisto;
 - b) ordine diretto di acquisto (O.D.A.), attivabile nei limiti di spesa dettati per l’affidamento diretto. Tramite l’O.D.A., l’Agenzia acquisisce sul mercato elettronico i beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte nei singoli bandi e visualizzabili sui cataloghi *online*, senza possibilità di negoziazione.
3. Il mancato utilizzo del MePA è possibile nei casi in cui il bene/servizio non sia presente sulla relativa piattaforma, ovvero, seppur presente, non sia idoneo al soddisfacimento delle esigenze dell’Agenzia. In tali casi, la determina a contrarre dovrà specificare tale elemento motivazionale.
4. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull’aggiudicatario ai sensi del comma 5 dell’art. 36 del D.lgs 50/2016.

Art. 8

(Individuazione degli Operatori Economici da invitare)

1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo precedente, nelle procedure negoziate di importo inferiore alle soglie comunitarie o negli affidamenti diretti, i dipendenti preposti agli acquisti selezionano gli operatori economici da invitare o cui aggiudicare i contratti mediante apposite indagini di mercato, in applicazione di quanto disposto dalle Linee Guida n. 4/2016 dell’A.N.A.C. ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici, con le modalità di cui alle medesime linee guida dell’A.N.AC., del Codice, e di cui ai successivi commi.

2. La fase dell'indagine di mercato, promossa dal R.U.P., è preordinata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell'Agenzia.
3. Tale fase consente all'Agenzia di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Pertanto, i dipendenti preposti alle indagini di mercato hanno cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando altresì le informazioni fornite dagli operatori consultati.
4. Le indagini di mercato avvengono secondo le modalità ritenute di volta in volta più convenienti, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre amministrazioni aggiudicatrici, nonché di altri di fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina di indizione, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.
5. Tenuto conto della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento, ai fini delle indagini di mercato, l'Agenzia può pubblicare, sul sito istituzionale dell'Agenzia e per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni (salvo la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni), un avviso contenente l'indicazione, tra l'altro, del valore dell'iniziativa, degli elementi essenziali del contratto, degli eventuali requisiti di idoneità professionale, di capacità economica/finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti ai fini della partecipazione, del numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, dei criteri di selezione degli operatori economici, delle modalità per prender contatto, se interessati, con l'Agenzia. Inoltre, nell'avviso di indagine sul mercato, l'Agenzia si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dell'affidatario mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
6. L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi (requisiti speciali), richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
7. All'esito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, la Stazione Appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina di indizione e nel rispetto del principio di rotazione.

8. Gli elenchi di operatori economici sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà dell’Agenzia di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.
9. Gli elenchi, una volta istituiti, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Art. 9

(Divieto di frazionamento e durata dei contratti)

1. I contratti affidati a terzi non possono essere artificiosamente frazionati, quanto a importi e oggetto, al fine di eludere la normativa nazionale e comunitaria in materia di soglie e di necessità di previe selezioni concorsuali o quella antimafia.
2. Il frazionamento, fermi restando i principi di cui sopra, è ammissibile solo ove la fornitura o il servizio abbiano natura complessa, siano divisibili, e risulti opportuno che la relativa esecuzione avvenga ad opera di operatori economici aventi differenti specializzazioni.
3. Tutti i contratti stipulati secondo le procedure di cui al presente Regolamento devono avere durata certa, nel rispetto dei limiti di spesa, previsti dalla legge per l’acquisizione in economia di beni e servizi.

Art. 10

(Congruità dei prezzi)

1. Al fine di stabilire l’importo posto a base di gara e di valutare le convenienza o meno dell’aggiudicazione, l’Agenzia provvede a stimare la congruità dei prezzi sulla base delle previsioni di legge e degli altri indicatori di carattere pubblico comunque disponibili, ivi compresi quelli emergenti dal mercato elettronico di altre stazioni appaltanti.
2. In sede di predisposizione delle procedure, la congruità dei prezzi viene verificata attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato, anche attraverso le ricerche di cui agli articoli precedenti, ed è attestata nella relazione di cui alla successiva lettera d) del medesimo art. 4, comma 1°.

Art. 11

(Autorità Nazionale Anticorruzione)

1. Nell’esercizio delle proprie funzioni di Stazione Appaltante, l’Agenzia osserva gli obblighi comunicativi e di segnalazione incombenti verso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), e ogni altra prescrizione di legge relativa all’esercizio della vigilanza sui contratti pubblici, anche ai fini delle iscrizioni e dell’aggiornamento del casellario informatico delle imprese istituito presso la predetta Autorità.
2. In esecuzione delle relative disposizioni di legge, la Stazione Appaltante cura l’assolvimento in proprio, e procura l’assolvimento da parte degli operatori concorrenti, delle disposizioni che prevedono obblighi di

pagamento di contribuzioni alla predetta Autorità, includendo negli atti di procedura ogni indicazione che si renda opportuna in ordine alle modalità del versamento ed all'importo delle contribuzioni stesse.

3. La Stazione Appaltante, relativamente ai propri contratti, affidati o in corso di affidamento, coopera attivamente con l'Autorità, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza ad essa spettanti, e si adegua alle prescrizioni generali e specifiche da essa diramate, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 12

(Soggetti ammessi alle procedure e requisiti di partecipazione)

1. Possono divenire affidatari di contratti della Agenzia tutti gli operatori economici, costituiti o meno in forma di impresa, che siano in possesso dei requisiti di carattere generale e, dei requisiti speciali di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di altra natura stabiliti, di volta in volta, dalla Agenzia in relazione alla prestazione oggetto di affidamento, in conformità alla disciplina vigente e secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
2. Per le forniture concernenti prodotti ad alto contenuto tecnologico, gli operatori invitati devono essere in possesso di certificazioni di ottemperanza ai sistemi di qualità rilasciate da organismi indipendenti ai sensi della normativa interna e comunitaria, o comunque in possesso di altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità.
3. Nel corso della procedura, i concorrenti, in conformità alle prescrizioni della Lettera di Invito, attestano l'insussistenza di motivi di esclusione, e, ove previsto, il possesso dei criteri di selezione, mediante dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. La prova documentale di quanto dichiarato è richiesta nei casi e con le forme stabilite dalla legge.

Art. 13

(Pubblicità, comunicazioni e archiviazioni delle informazioni e dei dati)

1. L'Agenzia assicura che le procedure avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemplando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra operatori economici.
2. Alle comunicazioni previste dalla legge l'Agenzia provvede con mezzi tradizionali o elettronici e comunque nel rispetto dei termini perentori eventualmente contemplati dalla normativa.
3. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo tale da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
4. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione, e da non consentire

all’Agenzia di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

5. Qualora le comunicazioni e il procedimento di archiviazione avvengano mediante strumenti informatici, l’Agenzia garantisce il rispetto delle previsioni in tema di firma digitale e posta elettronica certificata, recependone gli *standard* e adottandoli come mezzo esclusivo di interlocuzione da e verso gli operatori.
6. L’esito degli affidamenti mediante procedura negoziata è soggetto ad avviso di post-information mediante pubblicazione sul profilo dell’Agenzia.

Sezione II – Affidamento diretto

Art. 14

(Affidamento diretto)

1. Per servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000 (quarantamila/00), IVA esclusa, è consentito l’affidamento diretto da parte del R.U.P., salvo diversa sopravvenuta disposizione di legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti (in caso di consultazione di due o più operatori) e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di affidamenti anche in favore delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. In caso di affidamento diretto l’Agenzia, non celebra un previo confronto competitivo tra operatori, ma affida in via diretta ed immediata il contratto ad un determinato Operatore Economico che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, è individuato a mezzo di apposita indagine di mercato esplorativa, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
3. La procedura prende l’avvio con la determina a contrarre che, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene almeno l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare; le caratteristiche dei beni/servizi che si intendono conseguire; ove intenda procedere a previa consultazione di più operatori, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
4. L’Agenzia provvederà in ogni caso a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche professionali in capo all’Operatore Economico selezionato.
5. In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può

procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

6. In caso di affidamento all’operatore economico uscente, è richiesto un onere motivazionale più stringente, riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
7. Gli oneri motivazionali relativi all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti quando la stazione appaltante procede alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
8. Diversamente, nell’ipotesi di affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici, l’Amministrazione non è tenuta ad alcun obbligo motivazionale, dovendo però pur sempre agire nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione.

Sezione III – Procedura negoziata

Art. 15

(Procedura negoziata)

1. La procedura si articola in tre fasi:
 - a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici (di cui al precedente art. 8) da invitare al confronto competitivo;
 - b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
 - c) stipulazione del contratto.
2. Ai fini dello svolgimento della procedura, l’Agenzia invita a presentare offerta gli operatori economici, tenendo conto del valore dell’affidamento, nel numero minimo di cinque previsto dalla legge, negoziando se del caso con i medesimi i termini sia tecnici sia economici delle offerte.
3. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice l’Agenzia è tenuta al rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
4. L’Agenzia può invitare, oltre al numero minimo di cinque operatori, anche l’aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all’esecuzione a regola d’arte del contratto precedente.
5. Il criterio di rotazione non implica l’impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell’affidamento precedente

6. La Lettera di Invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui, in particolare:
 - l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco;
 - il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
 - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - la misura delle penali;
 - l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - l'eventuale richiesta di garanzie;
 - il nominativo del RUP.
 - ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.lgs 50/2016, la motivazione della mancata suddivisione dell'appalto in lotti.
7. Ai fini di cui al precedente comma, alla Lettera di Invito sono allegati lo schema di contratto e il capitolo tecnico.
8. La Lettera di Invito può essere spedita, a discrezione della Agenzia, a mezzo PEC, o mediante Fax o raccomandata A/R, o mediante combinazione di tali mezzi, o mediante piattaforma informatica ove acquisita dall'Agenzia, in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti sono indicati nella Lettera di Invito.

Art. 16

(Garanzia provvisoria)

1. Al fine di asseverare la serietà dell'offerta presentata, ai concorrenti è fatto obbligo di provvedere alla costituzione di una garanzia provvisoria, secondo le modalità e in base all'entità stabilite dalla legge.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) è facoltà dell'Agenzia non richiedere la garanzia di cui al presente articolo.

3. La legge stabilisce le forme e i tempi di svincolo della garanzia sia verso il soggetto aggiudicatario che verso i soggetti non aggiudicatari.

Art. 17

(Criteri di aggiudicazione degli operatori economici)

1. La selezione degli operatori economici avviene in conformità a quanto previsto nella Lettera di Invito, mediante l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di uno dei seguenti criteri:
 - miglior rapporto qualità/prezzo, anche prevedendo un prezzo o costo fisso e valutando pertanto solo gli elementi qualitativi;
 - minor prezzo;
 - costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo vita.
2. Saranno necessariamente aggiudicati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a € 40.000,00.
3. Potrà essere utilizzato il criterio del minor prezzo, adeguatamente motivato, nei casi di:
 - servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Art. 18

(Commissione giudicatrice)

1. La commissione giudicatrice è costituita con le modalità indicate agli artt. 77 e 78 del Codice e, nelle more dell'istituzione dell'Albo, può essere nominata individuando i commissari tra il personale dell'Agenzia.
2. La commissione giudicatrice viene nominata in ogni caso qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
3. L'Agenzia può, in ogni caso, decidere di avvalersi di una commissione giudicatrice anche nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo o costo, qualora la presenza di tale organo sia ritenuta opportuna e funzionale ai fini della procedura. In caso contrario, le funzioni attribuite dal Codice alla commissione giudicatrice competono al R.U.P. o a un organo monocratico della Stazione Appaltante.

Art.19
(Verbali)

1. L'organo della Stazione Appaltante incaricato della valutazione delle offerte provvede sempre a redigere un dettagliato verbale delle operazioni di procedura.
2. Dai verbali devono risultare tutti gli elementi di interesse ai fini della celebrazione della procedura, e in particolar modo:
 - a) oggetto e valore del contratto;
 - b) nomi degli offerenti presi in considerazione;
 - c) nome degli offerenti esclusi e/o sanzionati e relative motivazioni;
 - d) nome dell'aggiudicatario e motivi della scelta;
 - e) provvedimenti adottati;
 - f) motivazione dell'eventuale mancata aggiudicazione.
3. I verbali, sottoscritti da ciascuno dei componenti della Commissione di valutazione, devono essere custoditi per l'intera procedura di gara dal R.U.P. o da altro soggetto nominato dalla Stazione Appaltante in luogo protetto appositamente scelto dalla stessa Stazione Appaltante.

Art. 20
(Esame delle Offerte e aggiudicazione)

1. All'esito della scadenza dei termini fissati nella Lettera di Invito per la presentazione delle Offerte, la Stazione Appaltante, ove necessario a mezzo di apposita commissione, procede sempre in seduta pubblica alla verifica ed alla regolarità dei plichi di offerta, all'apertura dei medesimi ed alla verifica della regolarità ed integrità delle buste contenute nei plichi stessi. In tale seduta pubblica la Agenzia esamina la documentazione amministrativa prodotta e provvede all'applicazione delle sanzioni e/o alle esclusioni del caso.
2. Rientra nella facoltà della Stazione Appaltante sospendere - se del caso - temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornarla a successiva data dalla quale verrà data comunicazione ai concorrenti mediante i mezzi previsti dalla legge.
3. Al termine di ogni seduta di gara, il Presidente della commissione indica il soggetto tenuto alla conservazione degli atti di gara e dei relativi plichi, affinché ne sia disposta la custodia in luogo protetto appositamente scelto dalla Stazione Appaltante.
4. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la commissione darà corso, nell'ambito di apposita seduta pubblica,

all’apertura delle eventuali offerte tecniche, verificando la documentazione ivi contenuta, e, nel corso di una o più sedute riservate, procederà alla verifica della corrispondenza dei relativi contenuti rispetto alle prescrizioni della *lex specialis* e all’attribuzione del relativo punteggio tecnico.

5. Successivamente, la Stazione Appaltante o la commissione giudicatrice procederanno in seduta pubblica all’apertura delle offerte economiche, alla lettura dei valori offerti in lettere e alla successiva formazione della graduatoria provvisoria.
6. Stante la natura negoziata delle procedure, ove si ritengano necessari miglioramenti rispetto alle offerte presentate, dopo la redazione della prima graduatoria provvisoria l’Agenzia ha la facoltà di avviare le negoziazioni con gli operatori economici se ritenute opportune e se previste nella Lettera di Invito, al fine di adeguare i contenuti delle relative Offerte alle esigenze indicate negli atti di procedura.
7. Nel corso della negoziazione, l’Agenzia garantisce la parità di trattamento tra tutti gli Offerenti, e non fornisce in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati Offerenti rispetto ad altri.
8. Le negoziazioni vengono condotte in apposite sedute riservate, alle quali è ammessa la partecipazione di uno o più esponenti dell’Offerente debitamente autorizzati a trattare, e di uno o più consulenti del medesimo, secondo quanto prescritto nella Lettera di Invito.
9. Quando l’Agenzia ritiene mature le trattative, informa gli altri offerenti e stabilisce un termine entro il quale possono essere presentate Offerte nuove o modificate.
10. L’Agenzia verifica quindi che le Offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e le valuta in base ai criteri di aggiudicazione ai sensi dei precedenti commi.
11. Successivamente all’eventuale verifica delle Offerte anormalmente basse, da svolgersi nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente, viene predisposta la proposta di aggiudicazione.
12. La verifica circa il possesso dei requisiti dichiarati in corso di procedura viene svolta dalla Agenzia con le modalità e verso i soggetti indicati dalla legge.
13. Il competente organo dell’Agenzia, approvati gli atti relativi alla procedura e la proposta di aggiudicazione, procederà all’aggiudicazione del contratto, subordinata nella sua efficacia alla prova positiva circa il possesso dei requisiti da parte dell’Affidatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7°, del Codice.
14. Il suddetto possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato dall’Agenzia secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per l’Agenzia di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all’ art. 71 d.P.R.

n. 445/2000. In ogni caso l’Agenzia deve verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella Lettera di invito.

15. Successivamente all’aggiudicazione, l’Agenzia stipulerà con l’Affidatario, nei termini di legge, un contratto conforme ai contenuti e nelle forme di cui all’art. 23 del presente Regolamento, così come più dettagliatamente indicato nelle Lettere di Invito e negli altri atti della procedura.
16. Ai sensi, dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di “stand still” di 35 giorni per la stipula del contratto.
17. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento conterrà l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).
- 18.

TITOLO II– STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 21

(Stipulazione e contenuti del contratto)

1. Il contratto, da stipulare nel rispetto dei termini previsti dalla legge, deve contenere tutti gli elementi previsti dalla legge, e in particolare le penali poste a carico dell’Appaltatore per inadempimenti alle obbligazioni a suo carico, graduate in base all’importanza dell’inadempimento e al contenuto dell’obbligazione violata.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del codice dei contratti.

Art. 22

(Cessione dei crediti derivanti dal contratto, divieto di cessione del contratto e subappalto)

1. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dall’esecuzione del contratto secondo le previsioni di legge.
2. Il contratto non può essere ceduto da parte dell’Affidatario, a pena di nullità, fatti salvi i casi di modifica soggettiva dell’esecutore normativamente ammessi.
3. È consentito il subappalto, nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni normative.
4. Laddove la prestazione necessiti che il contratto sia personalmente eseguito dall’Affidatario, l’Agenzia può vietare il subappalto in relazione alla totalità o a singole parti del contratto, facendone espressa menzione negli atti di procedura.
5. Il subappalto deve essere autorizzato nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge, previa trasmissione di tutta la documentazione idonea a cura dell’Affidatario volta a provare il possesso dei requisiti generali e speciali in capo al subappaltatore. Il diniego di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato e formalmente comunicato.

Art. 23

(Garanzia definitiva e altre garanzie previste da specifiche norme di legge)

1. Prima della stipula del contratto l’Affidatario è tenuto a dotarsi di apposita garanzia definitiva, nelle forme e secondo l’entità stabilita dalla legge.
2. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto inadempimento del contratto, è svincolata secondo le tempistiche previste dalla legge e cessa di avere efficacia alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, del certificato di regolare esecuzione, o – laddove non sia richiesta la formale approvazione dell’esito dell’esecuzione - all’atto dell’approvazione delle prestazioni da parte dell’Agenzia, comunque effettuata.
3. Rimane ferma, in capo all’esecutore del contratto, la necessità di munirsi di tutte le altre garanzie specificamente previste dalla legge in relazione alla natura della prestazione affidata.

Art. 24

(Coperture assicurative)

Ove, nei casi previsti da legge o per la particolare tipologia delle prestazioni contrattuali, sia opportuno o necessario che l’esecutore sia munito di apposite coperture assicurative a garanzia di determinati rischi, l’Agenzia ha facoltà di prevedere nel contratto il possesso obbligatorio in capo all’affidatario, richiedendo che le medesime siano prestate da primaria compagnia di assicurazione, ed identificando esattamente l’oggetto della polizza stessa e i relativi massimali, ove non disciplinati dalla legge.

Art. 25

(Modifica del contratto durante il periodo di efficacia)

1. L’Affidatario deve eseguire il contratto in conformità alle previsioni ivi contenute e ai relativi allegati.
2. Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi e con le modalità indicate all’art. 106 del Codice, nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Art. 26

(Sospensioni dell’esecuzione)

1. L’esecuzione del contratto può essere sospesa nei soli casi previsti dalla normativa vigente.
2. Le sospensioni, disposte secondo le modalità e per gli effetti previsti nel Codice, permangono per il solo tempo necessario e fino alla cessazione degli eventi che le hanno determinate.

Art. 27

(Verifiche sulle prestazioni)

Le verifiche sulle prestazioni saranno svolte con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 28

(Documento Unico Di Regolarità Contributiva)

Fatta salva diversa previsione di legge, l’Agenzia acquisisce d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell’Affidatario e di eventuali subappaltatori nei casi, per le finalità e con le conseguenze previste dalla legge.

Art. 29

(Termini di pagamento)

1. La Stazione Appaltante provvede ai pagamenti nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/02, ovvero nei termini in deroga eventualmente concordati in sede di sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione della stessa all’emissione della fattura elettronica da parte dell’Appaltatore.
2. In ogni caso i pagamenti sono subordinati:
 - alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice, in base ad accertamenti svolti dall’Agenzia;
 - alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
 - all’accertamento, da parte dell’Agenzia, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 30

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

L’Agenzia inserisce nei contratti clausole relative alla necessità di una stretta osservanza, da parte dell’Affidatario, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“*Misure urgenti in materia di sicurezza*”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Agenzia medesima, sia nei rapporti con altri operatori della Filiera delle Imprese.

Art. 31

(Disposizioni in materia di privacy e di segreti commerciali ed industriali degli offerenti, e riservatezza dei dati di soggetti terzi in possesso dell’Agenzia)

1. Nella celebrazione delle procedure di acquisto e nell’esecuzione dei relativi contratti, l’Agenzia garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e di cui al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

2. A tal fine, l’Agenzia garantisce appieno la riservatezza dei dati di cui sia venuta in possesso in occasione o per effetto delle suddette procedure, stabilendo al riguardo forme adeguate di trattamento dei dati e di garanzia della loro riservatezza, compatibilmente con i principi in materia di diritto di accesso agli atti di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990, alle corrispondenti previsioni normative in tema di appalti pubblici ed alle relative disposizioni di attuazione ed esecuzione.
3. In sede di richieste di accesso agli atti, ferme restando le disposizioni all’uopo previste dalle apposite norme regolamentari interne dell’Agenzia, quest’ultima contempera le esigenze sottese all’accesso con quelle relative alla natura riservata o segreta delle informazioni e dei dati richiesti, provvedendo anche alle obliterazioni del caso nel corpo degli atti esibiti.
4. In relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, gli atti di disciplina dei singoli affidamenti precisano quanto segue:
 - il titolare del trattamento è l’Agenzia. Incaricato del trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento;
 - il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara o procedura stessa;
 - i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03;
 - con l’inoltro della domanda di partecipazione o dell’offerta gli operatori esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

5. Al fine di tutelare i dati personali di soggetti terzi in possesso della Agenzia, nei casi in cui l'esecuzione del contratto affidato comporti l'accesso o la conoscibilità di informazioni dalla natura riservata o soggetta a tutela ai sensi del D.Lgs. 196/03, la Agenzia introduce contrattualmente tutti gli accorgimenti necessari a vincolare l'esecutore alla riservatezza ed al segreto, calibrando gli strumenti di accesso ai dati eventualmente messi a disposizione del contraente in maniera tale da consentire la visibilità delle sole informazioni essenziali per l'esecuzione delle prestazioni commesse.

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

(Rinvio normativo)

1. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale per gli affidamenti ivi previsti. Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia ai principi e alle norme di cui al Codice, alle previsioni del codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili ed applicabili.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, sia a livello comunitario che nazionale.
3. In particolare, le soglie di acquisizione previste nel presente Regolamento debbono intendersi automaticamente sostituite da quelle contenute in sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, di carattere comunitario o nazionale.

Art. 33

(Modifiche al Regolamento)

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno adottate con apposito atto del Direttore Generale.

Art. 34

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla sua approvazione da parte dell'Agenzia ed è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della medesima.

